




**ACCORDO DI
COLLABORAZIONE PER
ATTIVITÀ DI RICERCA,
INTERVENTO E FORMAZIONE**



(Viste le delibere del S.A. Rep. n. 104/2019 del 06/02/2019 e del C.A. Rep. n. 114/2019 del 06/02/2019)

L'Associazione Anffas Onlus Messina (di seguito, per brevità, ANFFAS) - C.F./PI 02638460838, con sede in Viale Regina Elena n. 63, rappresentato dal Rappresentante Legale Currò Teresa Grazia, nata a Messina il 06.02.1964 C.F. CRRTSG64B46F158E

e

il Ce.R.I.P. "Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico" dell'Università degli Studi di Messina (di seguito indicato come "Centro"), C.F. 80004070783, P. IVA 00724160833, con sede in Messina, piazza Pugliatti n.1 - 98122, rappresentato, ai sensi e per gli effetti del DR. prot. n. 65424 del 12/09/2018, dalla Prof. Rosalba Larcan, nel suo ruolo di Direttore del Centro, nata a Messina, il 01/10/1949,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le seguenti premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo:

L'Associazione - in base all'art. 3 dello Statuto - persegue finalità di promozione e solidarietà sociale in campo sanitario, sociale, educativo, sportivo-dilettantistico, ludico-ricreativo, del tempo libero, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti umani e civili in favore delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie affinché sia garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della dignità. Le finalità su indicate vengono attuate attraverso: la costruzione e il governo di reti sociali ed istituzionali (rapporti con Organismi Regionali, Nazionali), lo svolgimento di attività terapeutiche e progetti riabilitativi (Centro di Riabilitazione), la realizzazione di iniziative a carattere informativo/formativo su tematiche legate alla tutela dei diritti e delle pari opportunità e contro ogni forma di discriminazione, per promuovere l'inclusione scolastica, sociale e professionale, la costruzione e gestione di strutture e servizi residenziali, ambulatoriali idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie.

- con D.R. rep. n. 1806/2018 è stato istituito presso l'Università, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto e dell'art. 30 del regolamento generale, il Centro di ricerca e di servizio generale denominato C.E.R.I.P. "Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico";

- il suindicato Centro persegue, in base al regolamento emanato con D.R. n. 2488/2018, tra le sue finalità la promozione e l'attuazione di iniziative volte alla ricerca e all'intervento psicologico *evidence based* rivolto all'individuo nell'intero ciclo di vita, ai gruppi e alle comunità. L'attività del Centro si esplica anche in base agli esiti della ricerca relativa alla comprensione, allo studio scientifico e alle applicazioni della psicologia, attraverso una serie di servizi di prevenzione, psicodiagnosi e cura, rivolti agli individui, ai gruppi e alle comunità. Le attività cliniche sono finalizzate alla progettazione e realizzazione di interventi di analisi, valutazione e trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie. La *mission* del Centro è infatti la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze al contesto in cui opera, nell'ottica di sostenere i processi di sviluppo psicologico e il benessere individuale, organizzativo e sociale.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, il Centro svolge attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di psicodiagnosi, di progettazione e implementazione di interventi psicologici clinici, di orientamento, di supporto e di prevenzione. Può collaborare inoltre con Istituzioni e soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro, previa stipula di contratti e/o protocolli di intesa.

Articolo 2 – Obblighi delle parti

Le parti, attraverso l'integrazione delle rispettive competenze, si impegnano a sviluppare nuovi e innovativi progetti di supporto e percorsi di intervento specialistici, implementando l'attivazione di laboratori finalizzati al potenziamento delle abilità personali e professionali e alla promozione dell'inclusione sociale e dell'autodeterminazione.

Il Centro e l'Anffas opereranno in sinergia, condividendo le premesse e le modalità, nella realizzazione delle azioni comuni. Il Centro metterà a disposizione della collaborazione, le proprie conoscenze e il personale esperto nelle materie oggetto della presente convenzione.

Articolo 3 – Responsabili

Le parti indicano, quali propri responsabili delle attività previste dal presente accordo:

- per l'Anffas la supervisione tecnica e la responsabilità delle attività oggetto della presente convenzione sono affidate alla psicologa Barbara Cavallari del Centro Anffas Messina, che dovrà informare tempestivamente il Direttore sanitario del Centro di qualsiasi criticità e/o notizie di rilievo inerenti all'attività posta in essere.

- per il Centro: La supervisione tecnica e la responsabilità scientifica delle attività oggetto della presente convenzione sono affidate a Prof. Luana Sorrenti dell'Università degli Studi di Messina, che dovrà informare tempestivamente il Direttore del Centro di qualsiasi criticità e/o notizie di rilievo inerenti all'attività posta in essere.

Articolo 4 – Comunicazione all'utenza

L'Anffas si impegnerà a promuovere con i mezzi e i modi che riterrà opportuni, incluso il proprio sito internet, purché nel rispetto delle leggi vigenti, le attività e i servizi erogati dal Centro. Il Centro si impegnerà a promuovere con i mezzi e i modi che riterrà opportuni, incluso il proprio sito internet, purché nel rispetto delle leggi vigenti, l'attività dell'Istituto previo parere favorevole del responsabile scientifico di cui all'art.3 del presente accordo.

Articolo 5 – Organizzazione eventi

L'Anffas e il Centro si impegnano a sviluppare azioni congiunte allo scopo di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica, gli esperti, le persone con disabilità e i loro familiari, le istituzioni pubbliche e private circa il tema oggetto della presente convenzione. La collaborazione si intende estesa anche ad altri progetti, coerenti con i presupposti iniziali, tra cui eventuali pubblicazioni e l'organizzazione di eventi a rilevanza locale, nazionale e internazionale, di reciproco interesse (convegni, seminari, giornate di studio, attività didattiche, laboratori esperienziali rivolti a bambini, ad adolescenti, alle famiglie e ad adulti che vogliano riprendere gli studi). Il Centro si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare agli eventi organizzati in compartecipazione con i propri rappresentanti.

Articolo 6 – Utilizzo dei loghi

L'Anffas autorizza il Centro ad utilizzare il proprio Logo per i soli scopi previsti dal presente accordo; rimane esclusa la possibilità da parte del Centro di cedere l'uso del Logo dell'Anffas a terzi. Il Centro autorizza l'Istituto ad utilizzare il Logo del Centro per i soli scopi previsti dalla presente convenzione; rimane esclusa la possibilità da parte dell'Istituto di cedere l'uso di detti Loghi a terzi.

Articolo 7 – Durata dell'accordo

La Convenzione avrà una durata di tre anni a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione. Essa potrà essere rinnovata annualmente, mediante comunicazioni scritte tra le parti, salva disdetta con preavviso di almeno tre mesi. Per tali comunicazioni, gli indirizzi previsti sono: Per il Centro: cerip@pec.unime.it; Per l'Anffas: anffasme.sai@pec.it

Articolo 8 – Regime di segretezza e controllo

Il Centro si rende garante che il personale impegnato nelle attività previste dalla presente convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà dall'Istituto per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione della presente convenzione. Le informazioni e/o i documenti ricevuti dal Centro potranno essere utilizzati solo per adempiere alle obbligazioni oggetto della presente convenzione e, in ogni caso, non potranno essere utilizzati per finalità estranee all'adempimento delle stesse. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, assicurano la vigilanza e il controllo del corretto svolgimento delle attività.

Articolo 9– Assicurazioni

Il personale e l'utenza individuate dall'Anffas che si rechino presso il Centro e vi svolgano attività oggetto della presente convenzione sono coperti da assicurazione per i danni contemplati dalle polizze dalla stessa stipulate o stipulate dal singolo soggetto per responsabilità civile verso terzi e infortuni. In caso di infortunio del personale dell'Anffas durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed in itinere, dovrà procedere nei modi e nei tempi previsti dall'Anffas.

Il personale del Centro che si rechi presso l'Anffas e vi svolga attività oggetto della presente convenzione è coperto da assicurazione per i danni contemplati dalle polizze stipulate dall'Amministrazione universitaria per responsabilità civile verso terzi e infortuni. In caso di infortunio del personale universitario durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed in itinere, dovrà procedere nei modi e nei tempi previsti dalla propria amministrazione.


Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti, in caso di trattamento di dati personali relativi al presente accordo, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2008.

Articolo 11 – Oneri fiscali

Nel caso in cui dalle attività svolte dalle parti discendano oneri finanziari, le parti stipuleranno successivi atti integrativi per la loro determinazione e ripartizione, nel rispetto del regolamento del CERIP. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86, e le spese sono a carico della parte richiedente.

Esso è soggetto all'imposta di bollo a carico dell'Istituto, e verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010, a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto dell'Università degli Studi di Messina, le cui coordinate bancarie sono IBAN: IT 16W 02008 16511 000300029177.

ANFFAS ONLUS MESSINA
Il Presidente

Dr. Teresa Grazia Curro

CeRIP
Il Direttore

Prof.ssa Rosalba Larcen